



AVVISO

Si portano a conoscenza del personale docente e tecnico-amministrativo, degli studenti, dei genitori e dei collaboratori esterni gli importi dell'imposta fissa di bollo come determinati dalla Circolare n. 29/E dell'Agenzia delle Entrate e dall'art.7 bis della Legge 26 giugno 2013, di conversione del D.L. 26/04/2013, n.43.

In particolare si tratta delle imposte:

- di **€ 16,00** per i documenti sotto elencati:

1. domanda per il rilascio titolo accademico di I e II livello;
2. certificati di iscrizione e frequenza (anche per credito formativo);
3. certificati di carriera scolastica;
4. domanda di iscrizione e immatricolazione;
5. domanda di trasferimento presso altro Conservatorio;
6. rinuncia agli studi;
7. certificato di "sostenuto esame"

- di **€ 2,00** per fatture (esenti o fuori campo IVA), note, ricevute e quietanze di importo superiore a € 77,47 come previsto dall'art. 13, Tariffa parte I, D.P.R. n. 642/72.

Cuneo, 20 gennaio 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Costantino De Finis

Costantino De Finis



Agenzia delle Entrate**Circ. 01/06/2005, n. 29/E****Imposta di bollo su atti e documenti delle Università.****Emanata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso.**

Epigrafe

Testo della circolare

Alcune Università degli studi hanno sollecitato la scrivente a specificare il trattamento, ai fini dell'imposta di bollo, riservato agli atti e documenti diretti o rilasciati dalle Università di seguito elencati:

1. domanda di laurea;
2. diploma di laurea;
3. diploma di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
4. duplicato dei diplomi di cui ai punti 2 e 3;
5. certificato di iscrizione a corsi universitari;
6. certificato di carriera scolastica;
7. certificato di laurea;
8. certificato di riscatto;
9. certificati sostitutivi dei diplomi di abilitazione alla professione di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale;
10. domanda di immatricolazione e di iscrizione;
11. domanda di ricognizione della qualità di studente;
12. domanda di congedo per altre università;
13. domanda di rinuncia agli studi;
14. domanda di duplicato del libretto universitario;
15. domanda di ammissione ed iscrizione a corsi di perfezionamento (art. 6, legge n. 341 del 1990);
16. domanda di ammissione ai corsi master (D.M. n. 509 del 1999);
17. domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive, per l'iscrizione a vari corsi di laurea;
18. domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito di decadenza dalla qualità di studente.

In proposito, si richiama l'articolo 1 della tariffa, parte I annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che include tra gli atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine anche i «...certificati, estratti di qualunque atto e documento e copie dichiarate conformi all'originale...» rilasciati da pubblici ufficiali.

Per costante giurisprudenza la qualifica di pubblico ufficiale è riconosciuta al dipendente di Università munito di potestà certificativa (Cassazione penale 28 maggio 1997, n. 4995); i certificati, gli atti e gli estratti - comprese le copie dichiarate conformi all'originale - rilasciati dalle Università sono pertanto soggetti all'imposta di bollo nella misura di Euro 14,62.

In relazione alle domande inoltrate alle Università, si richiama l'articolo 3 della tariffa, secondo cui l'imposta di bollo è dovuta nella misura di Euro 14,62 a foglio per «...istanze, petizioni, ricorsi... diretti agli uffici... dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni... degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili» (cfr. nota n. 290483 del 5 maggio 1981 - Direzione Generale delle Tasse e II. II. sugli Affari).

Gli articoli della tariffa citati devono essere coordinati con le disposizioni dell' *articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 854*, convertito dalla *legge 21 febbraio 1977, n. 36*, che individua gli atti e documenti delle Università soggetti all'imposta di bollo, secondo cui «Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, la frequenza ed esami nelle scuole ed istituti secondari di secondo grado e nelle università ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciate dalle scuole ed università medesime».

Il legislatore ha altresì previsto l'esenzione dall'imposta per «gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare» (*articolo 7, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 405*).

L'esenzione non è stata estesa anche alle domande e ai documenti relativi all'istruzione universitaria di cui al citato secondo comma dell' *articolo 2 del decreto legge n. 854 del 1976*.

Con successivi provvedimenti, l'importo in misura fissa dell'imposta di bollo è stato elevato e, da ultimo, è stato stabilito in Euro 14,62 - a decorrere dal 1° giugno 2005 - con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze *D.M. 24 maggio 2005*,

emanato in attuazione alla disposizione di cui all' *articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

Dalle norme richiamate discende che le domande e i documenti elencati dal numero 1 al numero 16 sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine, nella misura di Euro 14,62 per ogni foglio.

Con riferimento alla domanda di partecipazione alle prove obbligatorie selettive e non selettive per l'iscrizione a vari corsi di laurea (n. 17) e alla domanda di restituzione del diploma di studi medi superiori a seguito della decadenza della qualità di studente (n. 18) si evidenzia che tali istanze non sono finalizzate né all'ottenimento di un provvedimento amministrativo né al rilascio di certificati o copie.

Dette richieste, invero, sono dirette rispettivamente a partecipare ad una prova obbligatoria (che non comporta l'automatica iscrizione ad una facoltà universitaria) nonché alla restituzione del diploma di studi medi superiori.

Le domande di cui ai punti 17 e 18 non rientrano, pertanto, tra i documenti individuati all'articolo 3 della tariffa, parte I dell'imposta di bollo e, di conseguenza, non sono soggette all'imposta.

Inoltre, è il caso di rammentare che a norma dell' *articolo 5 del D.P.R. n. 642 del 1972*, «...per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata». Le copie conformi rilasciate dalle Università e le relative domande sono, quindi, soggette all'imposta di bollo ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa allegata al citato *D.P.R. n. 642 del 1972*.

Invece, nel caso di rilascio di copie senza dichiarazione di conformità non è dovuta l'imposta di bollo.

Infine, per dissipare i dubbi manifestati sul trattamento delle richieste di accesso agli atti delle Università, inoltrate ai sensi dell' *articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la scrivente fa presente che -come precisato, nella risoluzione n. 151 del 4 ottobre 2001 - l'istanza di accesso ai documenti amministrativi non è soggetta all'imposta di bollo, non solo quand'essa è finalizzata all'esame degli atti, ma anche nel caso in cui il soggetto che vi abbia interesse chiede copia semplice (senza dichiarazione di conformità) dei documenti amministrativi.

D.L. 26/04/2013, n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.

Epigrafe

Premessa

Capo I

NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA

Art. 1 *Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio*

Art. 2 *Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo*

Art. 3 *Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania*

Art. 3-bis *Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia*

Art. 4 *Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli*

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Art. 5 *Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015*

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE NONCHÉ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE

Art. 5-bis *Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina*

Art. 5-ter *Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti*

Art. 5-quater *Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova*

Art. 6 *Proroga emergenza sisma maggio 2012*

Art. 6-bis *Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise*

Art. 6-ter *Incrementi di superfici in sede di ricostruzione*

Art. 6-quater *Soddisfazione della verifica di sicurezza*

Art. 6-quinquies *Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma*

Art. 6-sexies *Assunzioni di personale*

Art. 6-septies *Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012*

Art. 6-octies *Perdite d'esercizio anno 2012*

Art. 6-novies *Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*

Art. 6-decies *Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia*

Art. 7 *Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»*

Art. 7-bis *Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*

Art. 7-ter *Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale*

Art. 7-quater *Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011*

Art. 8 *Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo*

Art. 8-bis *Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo*

Art. 7-bis Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo ⁽⁴⁷⁾
In vigore dal 26 giugno 2013

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. ^{(50) (51)}

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. ^{(48) (49)}

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. ^{(48) (49)}

(47) Articolo inserito dalla *legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71*.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 145 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, commi 3 e 5, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 28 maggio 2014, n. 145 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, promossa in riferimento all'art. 43 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 - convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - ed al principio di leale collaborazione.

(50) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'art. 4, comma 8, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(51) Vedi, anche, la *Deliberazione 2 agosto 2013, n. 50/2013*, l'art. 1, comma 254, L. 27 dicembre 2013, n. 147, la *Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 1/2014*, la *Deliberazione 20 febbraio 2015, n. 22/2015* e la *Deliberazione 6 agosto 2015, n. 78/2015*.